



Delibera della Giunta Regionale n. 825 del 26/11/2010

A.G.C.10 Demanio e Patrimonio

Settore 1 Demanio e Patrimonio

Oggetto dell'Atto:

TRASFERIMENTO AGLI ENTI DESTINATARI DIVERSI DAI COMUNI DELLE "STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE PER L'INFANZIA", DI PROVENIENZA EX CAS.MEZ., ASSEGNATE ALLA REGIONE CAMPANIA AI SENSI DELL'ART. 139 DEL D.P.R. 218/78. ATTUAZIONE DELLE LL.RR. CAMPANIA 16/88 E 2/10.

Assessore Ermanno Russo

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- che con L.R. 12/08/1988 n. 16 venivano dettate le norme per il trasferimento delle opere realizzate e collaudate dalla Cassa per il Mezzogiorno, assegnate alla Regione Campania ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 06/03/1978 n. 218;
- che l'art. 2 della L.R. n. 16/88, tra l'altro, individuava i Comuni quali Enti destinatari a cui trasferire le strutture socio-educative per l'infanzia;
- che con D.G.R.C. n. 541 del 04/03/1989 veniva approvato l'elenco delle strutture socio-educative per l'infanzia, realizzate con progetti e finanziamenti CAS.MEZ., da trasferire alle Amministrazioni comunali competenti per territorio;
- che avverso la D.G.R.C. n. 541/89 veniva proposto ricorso innanzi al T.A.R. Campania Napoli da svariati soggetti, tra cui Curie, Parrocchie ed Enti Morali, sul rilievo che il provvedimento di G.R. non potesse trasferire ai Comuni le strutture socio-educative per l'infanzia realizzate con fondi CAS.MEZ. su suoli privati, dovendo invece le opere essere considerate già di proprietà dei privati in virtù del principio di accessione o, comunque, essere trasferite ai privati medesimi;
- che in pendenza della lite, con D.G.R.C. 13/03/1990 n. 1481, la Regione Campania sospendeva parzialmente l'efficacia della propria deliberazione n. 541/89 limitatamente alla parte in cui prevedeva il trasferimento ai Comuni delle opere realizzate dai privati, su concessione CAS.MEZ., su propri suoli;
- che con D.G.R.C. n. 3231 del 13/7/2001 veniva approvato definitivamente l'elenco delle strutture socio-educative per l'infanzia da trasferire ai Comuni, così come previsto dalla L.R. 16/88;
- che con sentenza n. 6551 del 22/10/2002 il T.A.R. Campania Napoli dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, sostanziosamente la pretesa dei ricorrenti nella *"rivendicazione delle proprietà dei terreni dove sono stati realizzati gli asili, anche se grazie al contributo statale, e quindi nella conseguente carenza di potere dell'Amministrazione a disporre il trasferimento in favore del demanio comunale"*;
- che l'art. 1, comma 96, della L.R. 21/1/2010 n. 2, a soluzione dell'annosa e risalente questione, ha stabilito che *"le strutture socio-educative per l'infanzia, ove realizzate dagli enti morali ed ecclesiastici, originariamente concessionari o affidatari delle opere, su suoli rimasti di proprietà degli enti medesimi, sono trasferite ciascuna all'ente morale o ecclesiastico proprietario del suolo, previa dimostrazione della proprietà a cura dell'ente stesso"*;

VISTA:

la nota dell'Avvocatura, Settore Consulenza Legale e Documentazione, prot. 84058 del 09/04/2003;

PRESO ATTO:

- che è stato predisposto dal Settore Demanio e Patrimonio l'elenco delle strutture socio-educative per l'infanzia realizzate da soggetti privati, diversi dai Comuni, con contributi e concessioni ex CAS.MEZ. su propri suoli;

RITENUTO:

- di dover approvare l'elenco delle strutture socio-educative per l'infanzia da trasferire, in attuazione delle LL.RR. 16/88 e 2/10, ai soggetti, diversi dai Comuni, originari destinatari di contributi e concessioni ex CAS.MEZ;

- di precisare che il trasferimento avverrà con decreto dirigenziale, previa dimostrazione da parte del soggetto interessato, così come previsto dall'art. 1, comma 96, della L.R. 2/2010, della proprietà del suolo;

- di precisare, altresì, che i beni vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che i soggetti destinatari subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive e passive inerenti ai beni e che saranno tenuti a conservarne la destinazione pubblica ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/88;

VISTI:

il D.P.R. n. 218 del 06/03/1978

la L.R. n. 16 del 12/08/1988

la D.G.R.C. n. 541 del 04/03/1989

la D.G.R.C. n. 1481 del 13.03.1990

la D.G.R.C. n. 3231 del 13.07.2001

la L.R. n. 2 del 21/01/2010

propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

per i motivi espressi nella narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente riportati

- di approvare l'allegato elenco, che forma parte integrante del presente atto, delle strutture socio-educative per l'infanzia da trasferire, in attuazione delle LL.RR. 16/88 e 2/10, ai soggetti, diversi dai Comuni, originari destinatari di contributi e concessioni ex CAS.MEZ;

- di precisare che il trasferimento sarà formalizzato con decreto dirigenziale, previa dimostrazione, così come previsto dall'art. 1, comma 96, della L.R. 2/2010, della proprietà del suolo da parte del soggetto interessato;

- di precisare, altresì, che i beni vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che i soggetti destinatari subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive e passive inerenti ai beni e che saranno tenuti a conservarne la destinazione pubblica ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/88;

- di demandare l'adozione dei provvedimenti conseguenziali al dirigente del Settore Demanio e Patrimonio;
- di inviare il presente atto, ad esecutività conseguita, al Settore Demanio e Patrimonio per il seguito di competenza e al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.